



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

COMMISSIONE ENTI PUBBLICI

1

ANTICIPAZIONI DI CASSA E DI LIQUIDITA', TERMINI DI PAGAMENTO

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni.

Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza:

- per il buon funzionamento dell'economia nazionale
- per il rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.

Negli ultimi anni, anche grazie all'introduzione della fatturazione elettronica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015, il numero delle pubbliche amministrazioni che paga i fornitori con tempi medi più lunghi di quelli previsti dalla normativa vigente si è sensibilmente ridotto.

Controlli

3

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio costante e puntuale del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.000 amministrazioni pubbliche registrate.

Acquisizioni dati

4

Poiché è proprio il debito la preoccupazione principale del legislatore, La Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell' Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA **e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni.**

Le singole amministrazioni con le proprie credenziali sono tenute ad inserire gli avvenuti pagamenti.

L'obiettivo del legislatore è che gli enti rispettino i termini di pagamento e pertanto introduce dispositivi e mezzi che consentano di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine al fine di garantire il rispetto dei tempi.

Acquisizioni dati

5

Queste informazioni, tuttavia, potrebbero non essere complete: infatti, non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento.

A questa carenza, che impedisce di avere una visione esaustiva del ciclo delle fatture, si è posto rimedio con lo sviluppo del SIOPE+, un sistema informativo che permette l'acquisizione automatica dei dati sui pagamenti.

Rispetto dei termini di pagamento e mezzi per raggiungerli

6

Anticipazioni di liquidità per pagamenti debiti pregressi

I commi 849-858 consentono agli enti territoriali di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine, presso banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE, per accelerare il pagamento dei debiti commerciali.

La misura massima concedibile per gli Enti locali e quindi anche ai Comuni è di $3/12$ dell'entrata corrente accertata nel 2017 (primi tre titoli), per le Regioni e le Province autonome, il limite massimo è fissato al 5% delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio

- Le anticipazioni di liquidità – per i Comuni entro un massimo pari ai $3/12$ delle entrate correnti accertate nel 2017 – non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194)

Anticipazioni di liquidità per pagamenti debiti pregressi

7

La richiesta di anticipazione deve essere rivolta agli istituti finanziatori entro il 28 febbraio 2019 mediante apposita dichiarazione, redatta in base al modello previsto dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti, contenente l'indicazione dei debiti cui sono riferite

Il pagamento dei debiti deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione e gli istituti finanziatori potranno richiedere la restituzione delle somme erogate se non utilizzate tempestivamente per il pagamento dei debiti

L'anticipazione dovrà essere restituita non oltre il 15 dicembre 2019 (di Semplificazioni: 30 dicembre): l'ente deve quindi comunque provvedere alle risorse per i pagamenti nell'arco dell'anno e con disponibilità proprie

Anticipazione di tesoreria

8

Infine il comma 906:

- Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.
- Tale misura è superiore rispetto al limite ordinario dei 3/12, costituisce una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni.

Le sanzioni per i ritardi «persistenti» nei pagamenti

9

- A partire dal 2020, i **commi 857-865** obbligano gli **enti non in regola con i pagamenti** ad ingentissimi accantonamenti al **nuovo Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)**

Il **comma 859** stabilisce che un **ente non è in regola con i pagamenti** quando non rispetta le seguenti condizioni:

- ***il debito commerciale residuo non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (quindi nel 2020 il confronto sarà effettuato rispetto al 2018)***
- ***il ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetta i termini dei pagamenti commerciali (art. 4 del d.lgs. 231 /2002)***

Le sanzioni per i ritardi «persistenti» nei pagamenti

I tempi di pagamento sono elaborati mediante PCC (comma 861) e l'ente **non in regola, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con delibera di giunta** (eccezione all'art. 175 TUEL) stanZIA nel proprio bilancio un **accantonamento al FGDC (comma 862)** di importo pari:

- ***al 5% degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi nell'esercizio in corso, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo, oppure per ritardi superiori a 60 giorni***
- ***al 3% per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni***
- ***al 2% per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni***
- ***all'1% per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni***

Nell'anno 2020 le misure di cui al comma 862 sono raddoppiate nei confronti degli enti che non fanno richiesta di anticipazione di liquidità di cui al comma 848.